



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2008 (18.06)  
(OR. en)**

**10426/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0037B (COD)**

---

---

**CODEC 739  
AGRILEG 98  
DENLEG 66  
COMPET 227**

### **NOTA INFORMATIVA**

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 4 e 5 giugno 2008)

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Horst SCHNELLHARDT (PPE/DE-DE), ha presentato una relazione costituita da 8 emendamenti (emendamenti 1-8) apportati alla proposta di regolamento, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Inoltre, vari gruppi politici hanno presentato altri cinque emendamenti.

### **II. DIBATTITO**

Il Commissario VERHEUGEN ha aperto il dibattito il 5 giugno 2008, sottolineando l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza pregiudicare la sicurezza dei consumatori. La proposta della Commissione non muta la sostanza del regolamento, garantendone piuttosto la flessibilità e la chiarezza.

Gli oneri per gli Stati membri e le rispettive autorità non saranno aumentati. Dovrebbero essere esonerate da talune delle disposizioni PMI quali panetterie, distributori di carburante, chioschi di vendita, bar e piccoli supermercati, in quanto, non avendo parte significativa nel traffico transfrontaliero, non dovrebbero sottostare alle stesse norme previste per le grandi catene di supermercati. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare nei confronti delle necessità delle PMI una sollecitudine pari a quella del Parlamento.

Il relatore ha sottolineato la necessità di ridurre le difficoltà burocratiche senza compromettere gli standard. E' particolarmente importante ridurre al minimo gli oneri normativi per le PMI.

Parlando a nome della commissione giuridica, l'on. Marie PANAYOTOPOULOS -CASSITOU (PPE/DE - EL) ha affermato che la base giuridica dovrebbe essere data dall'articolo 95 per la prima parte e dagli articoli 95 e 175 per la seconda parte.

Parlando a nome del gruppo politico PPE/DE, l'on. Péter OLAJOS (PPE/DE - HU) ha sostenuto che i ristoranti e gli hotel non dovrebbero essere soggetti alle stesse norme delle imprese produttrici di generi alimentari ed ha lamentato il fatto che i nuovi Stati membri, come l'Ungheria, hanno danneggiato il proprio settore economico con un eccesso di zelo nell'applicazione della legislazione europea. Egli si è altresì rammaricato dell'assenza di qualunque esplicita deroga per le PMI.

Parlando a nome del gruppo politico PSE, l'on. Dorette CORBEY (PSE - NL) ha chiesto che gli oneri della sicurezza alimentare siano sostenuti dai produttori di alimenti. Il riesame del 2009 rappresenta un'opportunità eccellente per risolvere eventuali problemi in sospeso.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE, l'on. Marios MATSAKIS (ALDE - CY) ha chiesto che si accordino esoneri alle PMI, ma non a tutte le imprese senza tener conto delle loro dimensioni. Le PMI necessitano di un trattamento di favore per essere in grado di fare concorrenza a imprese di maggiori dimensioni.

Parlando a nome del gruppo politico GUE/NGL, l'on. Kartika LIOTARD (GUE/NGL - NL) ha sottolineato la necessità di evitare burocrazia superflua.

L'on. Holger KRAHMER (ALDE - DE) ha sottolineato la necessità di non sovraccaricare le PMI di oneri eccessivi.

L'on. Avril DOYLE (PPE/DE - IE) ha affermato che la legislazione in vigore consente già alle autorità nazionali di prevedere deroghe per talune PMI, ma che le autorità nazionali non sempre applicano questa opzione.

### **III. VOTAZIONE**

In seguito alla votazione in seduta plenaria, che ha avuto luogo il 5 giugno 2008, sono stati adottati 7 emendamenti (emendamenti 1, 2 e 3 e 6-9). Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

---

## **Igiene dei prodotti alimentari \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0211/2007),
  - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della suddetta proposta della Commissione,
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-00143/2008),
1. approva la proposta della Commissione, per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari, quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Emendamento 1****Proposta di regolamento – atto modificativo****Titolo***Testo della Commissione*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento *n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento* (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

*Emendamento*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

**Emendamento 2****Proposta di regolamento – atto modificativo****Visto 1***Testo della Commissione*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, *paragrafo 3, l'articolo* 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

*Emendamento*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2) Il regolamento n. 11 contiene le norme comunitarie che secondo l'articolo 75 del trattato CE devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l'obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori.***

***soppresso***

### Emendamento 6

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6) Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento,***

***soppresso***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1

Regolamento n. 11

Articolo 5 e articolo 6 - paragrafi 1, 2 e 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1*

*soppresso*

*Il regolamento n. 11 è modificato come segue:*

*(1) L'articolo 5 è soppresso.*

*(2) L'articolo 6 è così modificato:*

*a) Nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi;*

*b) Nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa.*

*c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:*

*“3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendano tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 e rendano possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti”.*

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 2 – punto -1 (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 852/2004  
Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1) Al regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunto il seguente nuovo considerando:***

***“(15 bis) È importante che le autorità competenti consentano l’applicazione della flessibilità prevista dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera g) e dal paragrafo 5, soprattutto per quanto riguarda le aziende intese come micro-imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>1</sup>.”***

---

<sup>1</sup> *GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.*



## Emendamento 8

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 2

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 5 - paragrafo 3 - nuova frase

#### *Testo della Commissione*

Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, **il paragrafo 1 non si applica** alle imprese che rientrano nella **categoria delle microimprese quale definita dalla** raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di *prodotti alimentari* ai consumatori finali.

#### *Emendamento*

Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, **gli operatori delle imprese alimentari possono essere esonerati dall'obbligo di instaurare, applicare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi HACCP. Ciò si applica solo** alle imprese che rientrano **nella definizione della** raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 **(con un'attenzione particolare alle microimprese)** e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di *alimenti* ai consumatori finali, **e se l'autorità competente ritiene, sulla base di un'analisi dei rischi effettuata regolarmente, che non sussistono rischi da prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili oppure che qualsiasi rischio individuato è sufficientemente e regolarmente controllato grazie all'applicazione dei requisiti generali e specifici di igiene alimentare di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del presente regolamento.**

**Nel richiedere la documentazione comprovante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, l'autorità competente deve tenere nel debito conto la natura e le dimensioni dell'impresa alimentare.**